

Contenute nella sopradetta deliberation del 1468. le quali dovranno esser abbracciate dal Consiglio nostro di X.ⁱ Con la Fonta s'intendono esser le infrascripte. 53.

Li avvisi secretissimi, che ne fossero dati in confidenza, che noi medesimamente concedissimo comunicar per servizio del Stato nostro, li quali comunicati, non potiano giurar al nostro Governo, e riparte ripartivano danno pericolo, sanan perdere la confidentia di quelli, che ne li avessero fatti sapere. Ma se oma epi occorrerà farli alcuna deliberation, quella debba esser fatta per il Senato, et quando alcun del Collegio nostro vorrà andar al Senato con opinione, che in tal materia sia fatta alcuna deliberatione non possa esser impedito, ne li detti avvisi ritenuti in C. X. se non con li $\frac{2}{7}$ delle Ballotte di esso Consiglio.

Le offese secretissime di cosa importante al beneficio nostro, e le spedizioni di spie, e l'accomodar con offij, e con danaro quei agguagli, che potessero turbare la nostra quiete.

Posita, et Acta fuit suprascripta Lex in M. C. ubi fuerunt.

De Parte 712 + 764

De Non 578 — 580

Non sincere 109 — 90

La provision del danaro, et il Governo della Casa, che deve per ogni parte esser secretissimo, con questa dichiarazione espresa però, che la dispenza di esso danaro sia fatta per il Senato, ne si possa da alcuno di detto Consiglio, sia che si voglia, metter Parte in altre materie, o Pubbliche, o private, o particolari, non specificate nella sopradetta Parte 1468, e quella del 1448. p.^o Aprile, et della presente.

Posita etiam, et Acta fuit suprascripta Lex in M. C. ubi fuerunt.

De Parte — 938.

De Non — 480

Non sincere — 78

Et per esser l'ora tarda, furono rimessi li altri tre Capitoli seguenti al primo Consiglio.

Tratto da Libro Trigenij a pag. 912. T.